

Certificato di iscrizione

Con la Legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012) sono state apportate alcune modifiche alle disposizioni in materia di documentazione amministrativa, al fine di semplificare i rapporti tra la pubblica amministrazione e i privati. **Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione** in ordine a stati, qualità personali e fatti **sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati**.

Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi (per esempio le farmacie) i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

Sui certificati di iscrizione gli Ordini devono apporre la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Tale dicitura deve essere presente anche sui certificati di servizio che non possono più essere utilizzati o prodotti a fini concorsuali e dovranno sempre essere sostituiti dalle autocertificazioni. La richiesta (e l'accettazione) di certificati costituisce per la pubblica amministrazione **violazione dei doveri d'ufficio**.

Il modulo di autocertificazione dell'iscrizione all'Albo è scaricabile nella sezione ordine>modulistica>autocertificazione iscrizione

IL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE PUÒ ESSERE SCARICATO TRAMITE LA PROPRIA SCHEDA PERSONALE nella sezione "notizie" del sito web www.ordinefarmacisti.pi.it